

EDILIZIA E PAESAGGIO/ La Regione Calabria soccombe in Consiglio di stato

No al silenzio inadempiente

La p.a. deve comunque concludere il procedimento

DI GIOVANNI GALLI

Di fronte a istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere edilizie, le Regioni e la pubblica amministrazione non possono opporre ai privati un «silenzio inadempiente»: sono, al contrario, obbligate a concludere il procedimento, non fosse altro che per consentire alla parte privata di poter esercitare il proprio diritto all'impugnazione. È questo il principio di fondo sancito da una sentenza del Consiglio di stato (01070/2015, depositata il 4/3/2015) che ha visto definitivamente soccombere la Regione Calabria di fronte al ricorso di una cooperativa edilizia di Lamezia Terme. I 40 soci della coop lametina quattro anni fa avevano presentato alla Regione formale domanda d'accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria per lavori già eseguiti. L'istanza veniva trasmessa dalla Regione alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente territorialmente per il previ-

sto «parere vincolante». La Regione Calabria non faceva, però, seguire alcun provvedimento, costringendo la cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Gulisano, a ricorrere al Tar per chiedere la condanna di entrambe le amministrazioni (Regione e Soprintendenza) a provvedere. Il Tar della Calabria, due anni dopo dichiarava inammissibile il ricorso. Ma contro la sentenza, la cooperativa ha proposto appello al Consiglio di Stato invocando l'obbligo della Regione a pronunciarsi e a concludere il procedimento con un provvedimento, anche in assenza del parere della Soprintendenza. La causa, discussa a Palazzo Spada con l'intervento dell'avvocato Gulisano, si è conclusa con una sentenza, ormai inoppugnabile, di vittoria piena della parte ricorrente. I magistrati della suprema corte amministrativa VI Sezione (presidente Luciano Barca Caracciolo, estensore Giulio Castriota Scanderbeg) hanno infatti ritenuto che il carattere vincolante del parere della Soprintendenza non

significa che la Regione risulti esonerata dall'obbligo di provvedere, ove tale parere non sia espresso. Per i magistrati del Consiglio di Stato «la totale omissione di pronuncia», si legge nella sentenza n. 1070/2015, «rappresenta violazione dei termini di cui alla disciplina speciale in materia di condono paesaggistico (art. 181 e art. 167 dlgs n. 42 del 2004) e più in generale del principio di necessaria conclusione con atto espresso di ogni procedimento amministrativo (per come desumibile dall'art. 2 della legge 241 del 1990 e s.m.i.), dando così vita a una fattispecie di silenzio inadempimento, così come denunciato dall'appellante». Da ciò l'ordine alla Regione Calabria, impartito in sentenza, di provvedere entro 30 giorni «con provvedimento espresso sulla istanza a suo tempo proposta dalla società appellante».

 La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7

